

CONVENZIONE
PER GESTORE COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI

Il giorno _____ nei locali _____

TRA

l'Amministrazione comunale di _____, con sede in Via _____, N.____, C.F. _____, legalmente rappresentata dal dott. _____, nato a _____ il __/__/__, nella qualità di _____ del Comune di _____, domiciliato per la carica presso la sede del comune in Via _____, N.____

E

il Sig. _____ nato a _____ il __/__/__, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente _____ con sede in _____, n.____ in _____ () - p.iva n.____, ente gestore della comunità alloggio per disabili psichici ubicata in via _____ n. ____ in _____ (), iscritto all'albo regionale ex art.26, legge regionale n.22/86, giusto decreto n. ____ del __/__/__ - progr iscr. N. _____ del competente assessorato regionale allo svolgimento di attività assistenziale in favore di disabili psichici nella tipologia comunità alloggio, con una capacità ricettiva di n. ____ utenti,

PREMESSO

Che l'Amministrazione comunale di _____ in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzo delle risorse esistenti sul territorio in possesso di adeguati strutturali ed organizzativi;

Che nei confronti di cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;

Che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio;

Che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova fondamento negli artt. 14, 16 e 20 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nel D.P.Reg. 29 giugno 1988 recante gli standard strutturali ed organizzativi dei servizi socio-assistenziali e nel D.P.Reg. 4 giugno 1996, n. 158, che approva gli schemi di convenzione-tipo per la gestione da parte dei Comuni dei servizi socio-assistenziali, nonché, per quanto compatibili, nella legge 8 novembre 2000, n. 328 e nella vigente disciplina nazionale e regionale in materia di servizi sociali, socio-sanitari e Terzo settore;

Che, per i profili socio-sanitari, trovano applicazione il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 recante la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con particolare riferimento all'assistenza alle persone con disturbi mentali, e la vigente normativa regionale di attuazione;

Che il predetto Ente _____ si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificatamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale affida alla _____, Ente Gestore della comunità alloggio in premessa, il servizio di accoglienza in favore di persone con disabilità psichica inviate dall'Ufficio di servizio sociale comunale su segnalazione scritta del Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio, nell'ambito della presa in carico e del progetto individualizzato, in coerenza con la L.R. Sicilia 9 maggio 1986, n. 22, con il D.P.Reg. 4 giugno 1996, n. 158 e con il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 sui livelli essenziali di assistenza.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. __ unità.

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

L'Ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera alloggio di coppie o congiunti.

Art. 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere, entro i limiti indicati dall'art. 1, i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale. L'autorizzazione all'ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento di Salute Mentale (DSM) previo parere del servizio sociale comunale.

L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell'esercizio successivo.

Art. 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'inserimento, su valutazione del Dipartimento di Salute Mentale e previa informazione del tutore/amministratore di sostegno, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ricovero a tempo determinato, l'Ente, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine, dovrà darne comunicazione all'A.C., nonché al curatore e/o amministratore di sostegno, ove esista.

L'Ente in caso di dimissione, su richiesta dell'ospite o su determinazione dell'A.C., ha l'obbligo, entro tre giorni, di darne formale comunicazione al Responsabile del Settore competente.

In tal caso, l'Ente maturerà il diritto alla corresponsione della retta sino al giorno di dimissione, a nulla rilevando l'orario di effettivo allontanamento della struttura.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche e sociali del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'ente si impegna a garantire all'interno della Comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati: anche, a favorire la socializzazione fra gli ospiti e il loro reinserimento nel contesto territoriale.

Ponendosi in tale ottica dovrà assicurare:

- La realizzazione, con l'équipe del D.S.M. e/o il Servizio sociale professionale del Comune, del progetto terapeutico-riabilitativo e socio-riabilitativo individualizzato predisposto per ciascun ospite, in coerenza con gli artt. 26 e seguenti del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e con la normativa regionale applicabile;
- La riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- Il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- Il recupero scolastico e la formazione professionale;
- L'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di

formazione-lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;

- L'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- Il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- L'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'Ente si impegna inoltre, in particolare:

- A mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- A garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- A garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- A stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- A garantire il raccordo con il Servizio Sanitario Nazionale e con l'Azienda Sanitaria Provinciale competente per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie dovute agli ospiti, secondo i livelli essenziali di assistenza di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e la vigente disciplina di integrazione socio-sanitaria;
- Ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- Ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- A favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno delle strutture;
- A predisporre linee programmatiche, unitamente al DSM competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
- A riferire semestralmente all'Ufficio del Servizio sociale e al DSM sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
- A relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- A tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico – psico - sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme aggiuntive, oltre alla quota da riscuotere per la compartecipazione al costo del servizio secondo la normativa vigente.

Art. 5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'Ente si impegna ad utilizzare personale in possesso dei titoli, delle qualifiche e dei requisiti professionali previsti dalla L.R. Sicilia 9 maggio 1986, n. 22, dal D.P.Reg. 29 giugno 1988, dal D.P.Reg. 4 giugno 1996, n. 158 e dalle ulteriori disposizioni regionali vigenti, garantendone la professionalità e il rispetto degli standard organizzativi applicabili:

- Un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di studio di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con specifico attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;
- Due assistenti agli inabili o anziani;
- Due infermieri, ove le relative prestazioni non siano assicurate direttamente dal Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto degli standard regionali e delle competenze professionali previste dalla normativa vigente;
- Due ausiliari in relazioni alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";
- Un animatore in convenzione;
- Altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività anche integrative (specificare) :.....;

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del DSM competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre ad applicare al personale dipendente il contratto collettivo nazionale e territoriale pertinente al settore e all'attività effettivamente svolta, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, previdenza e assistenza, nonché, ove applicabile, dei principi di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; di tali adempimenti l'Ente deve fornire, a richiesta dell'A.C., idonea documentazione.

L'Ente inoltre garantisce, con cadenza almeno annuale, la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art. 18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6

Prescrizioni

Il personale addetto alla preparazione, manipolazione e somministrazione degli alimenti deve essere formato in materia di igiene e sicurezza alimentare secondo il Regolamento (CE) n. 853/2004, la normativa nazionale e regionale vigente e le procedure di autocontrollo HACCP adottate dall'Ente. Non è richiesto il libretto di idoneità sanitaria ove soppresso dalla normativa vigente. Restano fermi gli obblighi di sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

L'ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Art. 7

Fruizioni servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 8

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

È facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

Art. 9

Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzioni l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10

Volontariato

L'Ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di volontari, nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), ove applicabile, e della restante normativa vigente. L'Ente garantisce le coperture assicurative obbligatorie contro gli infortuni e le malattie connessi allo

svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L'attività dei volontari è gratuita, fatti salvi i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti consentiti dalla legge, e deve avere carattere complementare e non sostitutivo rispetto al personale necessario a garantire gli standard del servizio.

Le prestazioni dei volontari non concorrono alla determinazione del costo del personale necessario al rispetto degli standard organizzativi; gli eventuali rimborsi sono ammessi esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e, ove posti a carico dell'A.C., devono essere preventivamente autorizzati e documentati.

Art. 11

Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con lente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui stessi aderiscono.

Art. 12

Corrispettivo del servizio

L'A.C., con cadenza bimestrale, corrisponderà all'Ente per ciascun assistito la retta giornaliera di **€ 26,61** sulla base delle effettive presenze, e una quota mensile di **€ 1.996,30** per oneri generali di gestione per ogni posto riservato; tale somma sarà corrisposta a seguito di emissione di fattura, e sarà erogata al netto della quota di compartecipazione a carico dell'utente, la cui misura sarà fissata annualmente dall'A.C., nel rispetto della normativa di settore, in ragione della situazione reddituale dei ricoverati.

I suddetti importi saranno aggiornati annualmente sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati.

L'Ente è tenuto a incassare detta quota di compartecipazione al costo di mantenimento dell'utente; solleva altresì questa amministrazione da ogni responsabilità o onere conseguente al mancato introito della stessa.

Art. 13

Modalità di erogazione del corrispettivo

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'ente locale corredate dei registri di presenza relativi al periodo di riferimento e di dichiarazione attestante il rispetto dei contratti di lavoro e degli obblighi previdenziali, e dovranno riportare i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

L'Ente contraente dovrà trasmettere all'Ente locale le fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio, secondo la L. 24 dicembre 2007, n. 244, il D.M. 3 aprile 2013, n. 55 e la normativa vigente in materia di fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere degli errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmetterà gli opportuni rilievi all'Ente contraente, il quale invierà una nuova nota contabile entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvederà entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'ente locale, sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Ai fini della liquidazione, verificata la regolare esecuzione del servizio e la correttezza della documentazione contabile, l'Amministrazione procede alle verifiche di regolarità contributiva mediante DURC, ove dovuto, secondo la normativa vigente e le procedure telematiche INPS/INAIL.

Il pagamento è subordinato, nei casi e nei limiti previsti dalla legge, alla verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, come successivamente modificati e integrati, nonché agli ulteriori controlli prescritti dalla normativa vigente.

La documentazione giustificativa può pervenire all'Ente locale, a mezzo lettera raccomandata o PEC o può essere presentata direttamente all'ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

È fatto obbligo all'Ente contraente, ove la presente convenzione sia soggetta alla disciplina della tracciabilità, di osservare l'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, e in particolare di:

- comunicare per iscritto gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità comporta le conseguenze previste dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e dalla normativa vigente.
- Inserire nella fattura elettronica il CIG, ove previsto, e il CUP nei casi in cui sia obbligatorio, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, e della normativa vigente in materia di tracciabilità e fatturazione elettronica. Restano ferme le ipotesi di esclusione previste dalla legge.

Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nei casi soggetti alla L. n. 136/2010, determina le conseguenze e, ricorrendone i presupposti, la risoluzione di diritto previste dalla medesima legge.

Art. 14

Prestazioni sanitarie

Per gli utenti che necessitano di prestazioni sanitarie o socio-sanitarie, l'Ente assicura il raccordo con il Servizio Sanitario Regionale e con l'Azienda Sanitaria Provinciale competente, nel rispetto del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 sui livelli essenziali di assistenza e della normativa regionale vigente.

Sarà onere dell'Ente richiedere, ove necessario nell'interesse dell'ospite, l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare contattando il P.U.A. (Punto Unico di Accesso ASP) territorialmente competente.

Gli oneri delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie sono imputati ai soggetti istituzionalmente competenti secondo la disciplina dei livelli essenziali di assistenza, dell'integrazione socio-sanitaria e della compartecipazione alla spesa vigente; resta esclusa ogni duplicazione di costi già ricompresi nel corrispettivo del servizio.

Art. 15

Corrispettivi per ospitalità diurna

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

Art. 16

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di un massimo di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione e scadrà in ogni caso, salvi i casi di scioglimento anticipato dell'accordo, il 31/12/2029

E' escluso il rinnovo tacito.

È escluso il rinnovo tacito. L'eventuale prosecuzione, rinnovo o nuovo convenzionamento potrà essere disposto esclusivamente nei casi, con le procedure e per la durata consentiti dalla normativa vigente, previa motivazione dell'interesse pubblico, verifica della permanenza dei requisiti dell'Ente e adozione dei necessari atti amministrativi e contabili.

Nelle more degli adempimenti necessari a garantire la continuità assistenziale degli ospiti, l'eventuale prosecuzione temporanea del servizio potrà essere disposta dall'A.C. esclusivamente nei limiti e alle condizioni consentiti dalla normativa vigente, con espresso provvedimento e relativa copertura finanziaria.

Art. 17

Controlli sul servizio e recesso

L'Amministrazione comunale, avvalendosi degli uffici competenti, effettuerà periodicamente controlli sulla struttura, sulle prestazioni degli operatori e sulle condizioni degli ospiti, al fine di verificare il regolare svolgimento del servizio.

L'A.C., nel caso in cui rilevi inadempienze rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione provvederà a contestarle all'Ente contraente per iscritto.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, o nel caso di inadempienze reiterate, sarà facoltà dell'ente locale, recedere dal contratto, e richiedere il risarcimento dei danni.

Art. 18

Clausola arbitrale

Le eventuali controversie sono preliminarmente sottoposte a tentativo di composizione bonaria tra le parti. Il ricorso all'arbitrato è ammesso esclusivamente ove consentito dalla normativa vigente e sulla base di espressa clausola o autorizzazione richiesta dalla legge; in mancanza, resta ferma la competenza dell'autorità giudiziaria individuata al successivo art. 25.

Le questioni di natura tecnico-assistenziale possono essere sottoposte, ai soli fini istruttori e conciliativi, al confronto con il D.S.M. competente e con il Servizio sociale professionale del Comune, ferme restando le competenze istituzionali e giurisdizionali previste dalla legge.

Art. 19

Stipula della convenzione

Ai fini della stipula della presente convenzione e comunque prima dell'avvio del servizio, l'Ente è tenuto a produrre, ove non già acquisita agli atti dell'Amministrazione comunale, la documentazione necessaria a comprovare il possesso e il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente, inclusi quelli della L.R. Sicilia 9 maggio 1986, n. 22, del D.P.Reg. 29 giugno 1988, del D.P.Reg. 4 giugno 1996, n. 158 e, ove applicabili, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e in particolare:

- dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause ostative alla stipulazione e alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione, nonché il possesso dei requisiti di moralità, affidabilità e regolarità richiesti dalla disciplina applicabile, fatte salve le verifiche d'ufficio dell'Amministrazione, comprese quelle previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), ove dovute;
- documentazione attestante il possesso e il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, organizzativa e gestionale prescritti per la specifica tipologia di struttura e servizio socio-assistenziale dalla L.R. Sicilia 9 maggio 1986, n. 22, dal D.P.Reg. 29 giugno 1988, dal D.P.Reg. 4 giugno 1996, n. 158 e dalle ulteriori disposizioni regionali vigenti;
- provvedimento di iscrizione all'Albo regionale delle istituzioni assistenziali, nella sezione e nella tipologia corrispondenti al servizio oggetto della convenzione, ai sensi dell'art. 26 della L.R. Sicilia 9 maggio 1986, n. 22, nonché gli eventuali provvedimenti di autorizzazione al funzionamento richiesti dalla normativa vigente;
- elenco nominativo aggiornato del personale e degli operatori impiegati nel servizio, con indicazione, per ciascuno, della qualifica professionale, del titolo di studio e/o professionale posseduto, delle mansioni svolte e della tipologia del rapporto di lavoro, nel rispetto degli standard organizzativi previsti per la specifica tipologia di struttura;
- copia delle polizze assicurative in corso di validità, adeguate alla natura e alle caratteristiche del servizio, a copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT), della responsabilità verso i prestatori di lavoro (RCO), ove pertinente, e dei rischi relativi agli utenti/ospiti, fatti salvi gli ulteriori obblighi assicurativi previsti dalla normativa vigente.

L'Amministrazione comunale procede, altresì, all'acquisizione d'ufficio delle certificazioni e delle informazioni detenute da altre Pubbliche Amministrazioni, nei casi previsti dalla legge, nonché alle verifiche sul permanere dei requisiti per tutta la durata della convenzione.

Art. 20

Protocollo di legalità

L'Ente, nella persona del suo Rappresentante legale sottoscrive, unitamente alla presente convenzione, la dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006).

Art. 21

Codice di comportamento

Il personale dell'Ente impiegato nell'esecuzione del servizio è tenuto, per quanto compatibile, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del Comune di Sciacca, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, nonché delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza contenute nella vigente sezione del PIAO dell'Amministrazione.

Art. 22

Sicurezza dei lavoratori

L'Ente dovrà uniformarsi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, provvedendo alla valutazione dei rischi, alla formazione e informazione, alla sorveglianza sanitaria ove prevista, alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale necessari e a ogni altro adempimento prescritto dalla normativa vigente.

Art. 23

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell'ambito della presente Convenzione nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e della restante normativa vigente, con particolare attenzione ai dati relativi alla salute e alle altre categorie particolari di dati di cui all'art. 9 GDPR.

Il Comune di Sciacca è Titolare del trattamento per i trattamenti dei quali determina finalità e mezzi. L'Ente convenzionato dichiara di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

Qualora l'Ente convenzionato, nell'esecuzione del servizio, tratti dati personali per conto del Comune, lo stesso è designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, mediante apposito

atto, impegnandosi a trattare i dati esclusivamente secondo le istruzioni del Comune, a garantirne la riservatezza e ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza ai sensi dell'art. 32 del GDPR, con particolare riguardo alle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del GDPR.

Per i trattamenti rispetto ai quali l'Ente convenzionato determina autonomamente finalità e mezzi, lo stesso opera quale autonomo Titolare del trattamento.

Il personale delle Parti che accede ai dati è tenuto alla riservatezza e al rispetto delle istruzioni ricevute. Gli obblighi di riservatezza permangono anche dopo la cessazione della Convenzione

Art. 24

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alla L.R. Sicilia 9 maggio 1986, n. 22, al D.P.Reg. 29 giugno 1988, al D.P.Reg. 4 giugno 1996, n. 158, alla L. 8 novembre 2000, n. 328, al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ove applicabili, nonché alla restante normativa statale e regionale vigente in materia sociale, socio-sanitaria, amministrativa, lavoristica, fiscale, di sicurezza, anticorruzione, antimafia e protezione dei dati personali.

Art. 25

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il foro competente è quello di _____

Art. 26

Spese contrattuali

Le spese contrattuali e gli oneri inerenti la stipula della presente convenzione saranno a carico dell'Ente contraente.

Il Rappresentante Legale

Il Dirigente del 3° Settore